

Allegato "A"

STATUTO

Titolo I – Denominazione e scopi

Art. 1 – Denominazione e Sede

Promossa dall'Associazione Regionale Agriturst Piemonte, di concerto con l'Associazione Nazionale Agriturst, è costituita la Sezione Provinciale Agriturst di Alessandria.

La Sezione Provinciale condivide gli scopi dell'Agriturst Regionale e Nazionale, osservandone gli Statuti e le delibere, anche per quanto non esplicitamente richiamato nel presente Statuto.

La Sezione non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere le attività agrituristiche, o turistico-rurali, svolte da imprese agricole, assistendone l'organizzazione e tutelandone gli interessi. A tal fine sostiene anche lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali attraverso la difesa e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali, nonché dei beni culturali ed ambientali.

In particolare l'Associazione si propone di:

- assistere, sotto il profilo organizzativo, giuridico e promozionale, le imprese agricole nella preparazione, nella attuazione e nell'esercizio delle attività agrituristiche svolte ai sensi della specifica legislazione statale e regionale, o comunque di attività ricettive turistiche finalizzate alla

- valorizzazione delle risorse agricole, anche attraverso iniziative che favoriscano l'incremento della domanda dei suddetti servizi turistici ed il loro migliore esito economico;
- assistere gli operatori agricoli nella organizzazione e realizzazione di attività agricole, ambientali, artigianali e culturali connesse all'esercizio delle attività agrituristiche;
 - intervenire presso le diverse sedi istituzionali al fine di promuovere leggi, programmi ed iniziative a sostegno dello sviluppo agrituristico, ed in generale turistico rurale;
 - svolgere attività di divulgazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei propri fini istituzionali;
 - promuovere, attraverso studi, assistenza tecnica, campagne di stampa, convegni, manifestazioni ed attività promozionali, la tutela e la valorizzazione delle risorse rurali ed in particolare dell'ambiente agricolo e naturale, del paesaggio e degli edifici tradizionali, dei prodotti agroalimentari tipici e della enogastronomia, della civiltà contadina e delle sue tradizioni, la corretta pianificazione e fruizione del territorio;
 - contribuire alla costituzione e alla tutela di aree naturalistiche protette, parchi e riserve naturali, nonché promuovere iniziative e studi tesi alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla salvaguardia da ogni forma di inquinamento, nonché alla armonica destinazione del

territorio;

- costituire Associazioni, Consorzi e Società di qualsiasi natura finalizzati ad un più efficace perseguimento dei fini istituzionali, oppure partecipare ad Enti ed Organismi con scopi simili;
- sensibilizzare l'opinione pubblica verso una maggiore attenzione per i valori culturali della ruralità, incentivandone l'orientamento turistico verso le campagne;
- assumere iniziative a sostegno del turismo sociale e giovanile, per una corretta fruizione dell'ambiente attraverso l'esercizio di attività di tempo libero ecocompatibili e l'educazione naturalistica dei turisti.

Art. 3 – Competenze specifiche

La Sezione Provinciale contribuisce al perseguimento degli scopi sociali dell'Agriturist assolvendo, in particolare, le seguenti funzioni:

- iscrivere i soci ordinari, coordinandone, assistendone e promuovendone l'attività;
- contribuire, attraverso la propria rappresentanza, all'attività dell'Agriturist Regionale;
- verificare, selezionare ed aggiornare l'offerta agrituristica sul territorio di competenza;
- promuovere e realizzare le iniziative di rilevanza provinciale utili al perseguimento degli scopi sociali.

Allo scopo di realizzare la migliore assistenza organizzativa,

la Sezione Provinciale è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa all'Agriturist Regionale.

La Sezione Provinciale è tenuta, qualora debba decidere su argomenti che investano principi generali ed iniziative di livello sovraprovinciale, a darne tempestiva notizia alla Presidenza Regionale, la quale provvederà all'opportuno coordinamento.

La Sezione Provinciale è tenuta a raccogliere i contributi e le quote nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 6.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 13.

La Sezione Provinciale, per una maggiore efficacia della propria iniziativa, può operare attraverso uffici periferici retti da un responsabile nominato dal Consiglio.

Titolo II – Degli associati

Art. 4 – Associati

I soci possono essere Ordinari e Osservatori.

Sono soci Ordinari gli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, i tecnici e gli esperti agricoli che operano nel settore dell'agriturismo o comunque intendono contribuire al perseguimento degli scopi statutari, nell'ambito del territorio provinciale.

I Soci Ordinari acquisiscono la ulteriore qualifica di Sostenitori allorquando contribuiscano in misura particolare

alla realizzazione degli scopi sociali.

Sono Soci Osservatori gli Enti, le Associazioni, i Sodalizi, operanti nella Provincia che condividendo gli scopi statuari, rimangono esterni all'Associazione ed hanno il solo voto consultivo.

L'appartenenza alla Sezione Provinciale comporta per l'iscritto l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive dell'Agriturist Regionale e Nazionale.

Art. 5 – Ammissione

Per essere ammesso in qualità di Socio, Ordinario od Osservatore, occorre indirizzare la domanda al Presidente della Sezione Provinciale, ricorrendo i requisiti di competenza territoriale di cui all'art. 6, 5° comma. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio della Sezione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 giorni può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Agriturist Nazionale.

La Sezione Provinciale riceverà altresì le domande di associazione dei Soci Aderenti di cui all'articolo 3 dello Statuto Nazionale, trasmettendole per competenza all'Agriturist Nazionale.

Art. 6 – Contributi di ammissione – Quote sociali

Ogni Socio dovrà contribuire alla vita della Sezione con il versamento di una quota sociale annua. All'atto dell'adesione iniziale sarà inoltre dovuto un contributo di ammissione.

Le quote sociali e i contributi di ammissione per le diverse categorie di soci sono fissati annualmente dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Le quote sociali e i contributi di ammissione potranno essere versati indifferentemente all'Agriturist Nazionale, ovvero all'Associazione Regionale, o alla Sezione Provinciale, territorialmente competenti, fatte salve le disposizioni sulla ammissione dei soci, di cui all'articolo 5.

I versamenti dei soci, comunque effettuati per contributi di ammissione o quote sociali, sono ripartiti secondo il seguente schema:

- i contributi di ammissione sono attribuiti alla sede presso la quale l'adesione viene perfezionata;
- le quote associative dei soci ordinari ed osservatori sono attribuite per il 50% alla Sezione Provinciale, per il 30% all'Associazione Regionale, rispettivamente competenti per territorio, e per il 20% alla Associazione Nazionale;
- le quote associative dei soci aderenti sono attribuite per il 50% all'Associazione Nazionale, per il 40% all'Associazione Regionale e per il 10% alla Sezione Provinciale; rispettivamente competenti per territorio.

La competenza territoriale è stabilita come segue:

- per gli imprenditori agricoli, in base alla ubicazione dell'azienda agricola;
- per le altre categorie di soci, in base alla residenza o alla

sede sociale.

Il Consiglio della Sezione Provinciale può nei riguardi di determinate categorie che abbiano particolari interessi nell'attività della Associazione, determinare contributi suppletivi volti al potenziamento delle stesse attività. Tali contributi dovranno essere preventivamente concordati con la Presidenza dell'Agriturist Regionale e Nazionale.

Contributi di ammissione e quote associative non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente;
- b) per esclusione dovuta al mancato versamento della quota sociale e dei contributi;
- c) per esclusione dovuta a gravi inadempienze statutarie, ed azioni che ledano i principi fondamentali che sono alla base della vita e degli orientamenti dell'Agriturist.

Sulla esclusione dell'associato, delibera, in prima istanza, il Consiglio. Contro tale delibera è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Collegio dei Probiviri dell'Agriturist Nazionale.

Titolo III – Organi Sociali

Art. 8 – Organi della Sezione Provinciale

Gli Organi della Sezione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

E' facoltà dell'Assemblea eleggere, su proposta del Consiglio, un Collegio di Revisori dei Conti e un Collegio dei Probiviri, in conformità con gli articoli 22 e 23 dello Statuto Nazionale.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari e Osservatori, in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione, e dai membri del Consiglio Provinciale; partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Agriturist Regionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; può essere riunita in via straordinaria per iniziativa motivata del Presidente o del Consiglio.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente mediante avviso da diramarsi almeno 20 giorni prima della data prestabilita per la convocazione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione: le ore fissate per la prima e la seconda convocazione, l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a 10 giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni ordinarie, escluse pertanto quelle di cui agli artt. 17 e 19 del presente statuto, sono prese a maggioranza dei votanti. Se si registra parità di voti, decide il Presidente dell'Assemblea. Nella determinazione della maggioranza non si terrà conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea, salvo le nomine delle cariche che avranno luogo a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non decida, a maggioranza, di provvedervi diversamente.

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente della Sezione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea stessa non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) la determinazione delle direttive generali della Sezione;
- 2) l'elezione dei membri del Consiglio di cui all'art. 10;
- 3) l'elezione del Presidente;
- 4) approvare annualmente, entro il 30 giugno il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- 5) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Sezione e la nomina dei liquidatori;

6) le altre attribuzioni conferitele dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 – Il Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente della Sezione che di norma lo presiede, dal Vice Presidente, dal Segretario, e da un minimo di 5 membri che vengono eletti dall'Assemblea nell'ambito dei suoi componenti.

Il Consiglio può cooptare, su proposta del Presidente, fino a cinque membri in rappresentanza di enti ed organismi provinciali che perseguano scopi in armonia con quelli statutari.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni 6 mesi ed, in via straordinaria, ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione o ne facciano richiesta almeno 3 membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere verbalizzate ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio dura in carica 3 anni.

Compete al Consiglio:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano i fini istitutivi della Sezione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- 2) eleggere il Vice Presidente e il Segretario;
- 3) approvare e coordinare i programmi e le proposte presentati dalla Segreteria su direttiva del Consiglio medesimo;
- 4) l'elezione dei delegati che prenderanno parte all'Assemblea Regionale;
- 5) ratificare i provvedimenti presi dal Presidente, che eccedano la normale amministrazione;
- 6) elaborare il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 7) approvare l'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto;
- 8) provvedere all'espletamento di tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea tra i soci; dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 1) curare il rispetto del presente Statuto;

- 2) eseguire le deliberazioni degli altri Organi della Sezione;
- 3) presiedere l'Assemblea e il Consiglio, salvo diversa delibera al riguardo;
- 4) provvedere alla convocazione dell'Assemblea;
- 5) assumere, in via d'urgenza, le facoltà del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima riunione;
- 6) svolgere le attività e compiere tutti gli atti previsti dal presente Statuto;
- 7) mantenere i contatti con l'Agriturist Regionale, riferendo al suo Presidente sull'attività della Sezione Provinciale.

La nomina del Presidente deve essere notificata al Presidente Regionale.

Il Presidente partecipa di diritto all'Assemblea Regionale nonché al Consiglio Regionale.

Egli potrà essere revocato dalla sua carica, previa richiesta dal Consiglio Nazionale. In tal caso, il Consiglio Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 13.

Il Presidente è coadiuvato nella sua opera da un Vice Presidente, eletto dal Consiglio, nel suo seno; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio, tra i soci della Sezione; decade dalle sue funzioni

con il decadere del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, cura l'amministrazione ordinaria, attua i provvedimenti occorrenti alla vita della Sezione, propone le promozioni ed i mutamenti del personale, sovrintende agli Uffici ed ai Servizi della Sezione.

Il Segretario partecipa di diritto all'Assemblea Regionale.

Art. 13 – Nomina di Commissari

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività della Sezione Provinciale, il Consiglio Nazionale, d'intesa con la competente Associazione Regionale, nomina un Commissario il quale, senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico e patrimoniale, per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle normali spese di amministrazione del periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi della Sezione Provinciale stessa fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria entro 6 mesi, salvo proroga da autorizzarsi dal Presidente Nazionale su richiesta motivata.

Titolo IV – Patrimoni – Entrate – Bilanci

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio della Sezione Provinciale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso della Sezione;

b) dalle eccedenze dei bilanci annuali.

Le suddette eccedenze, nonché ogni altro fondo, riserva, capitale o quota di patrimonio, non potranno in alcun modo formare oggetto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili ai soci.

Art. 15 – Entrate

Le entrate della Sezione sono costituite:

- a) dai contributi di ammissione, dalle quote sociali e dai contributi suppletivi, di cui all'art. 6;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli altri proventi o contributi per attività svolte in conformità agli scopi della Sezione.

Art. 16 – Rendiconto annuale

Per ciascun anno solare è compilato il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, che, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Titolo V – Modifiche statutarie – Scioglimento dell'Associazione

Art. 17 – Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Provinciale e ratificate dal Consiglio Regionale.

Per la validità di tale deliberazione, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 – Diritto di recesso

Ai Soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Sezione.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea; per la validità di tale deliberazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.

Art. 20 – Liquidazione

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Sezione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di Liquidatori composto di non meno 3 membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il patrimonio dell'Associazione, al netto di eventuali debiti, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto, redatto nella forma della scrittura privata registrata, acquista validità con la sua approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale e la successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si

intende applicabile, secondo compatibilità, lo Statuto dell'Agriturist Nazionale.